

Edilizia

Ristrutturazioni: online la nuova guida aggiornata

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento a gennaio 2016 della guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, anche alla luce delle novità contenute nella **Legge di Stabilità 2016** (legge n. 208 del 28 dicembre 2015). In particolare, la legge ha prorogato al **31 dicembre 2016** la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef del **50%**, confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal **1° gennaio 2017**, salvo ulteriori proroghe, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del **36%** e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l'**acquisto di mobili** e di grandi **elettrodomestici** di classe non inferiore alla **A+** (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di **misure antisismiche** su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al **65%** delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l'importo di 96.000 euro.

Tra i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche, si segnalano, infine:

- l'**abolizione** dell'obbligo di **invio della comunicazione di inizio lavori** al Centro operativo di Pescara;

- l'**obbligo** da parte di banche e Poste di operare una **ritenuta dell'8% sui bonifici**, come acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori;

- l'**eliminazione dell'obbligo** di indicare il **costo della manodopera**, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;

- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;

- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;

- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.



Sorveglianza sanitaria

I dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Dal 1° gennaio al 31 marzo i medici competenti devono trasmettere per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tali informazioni devono essere elaborate evidenziando le differenze di genere e devono comprendere i dati identificativi dell'azienda, i dati identificativi del medico competente, i rischi cui sono esposti i lavoratori, i protocolli sanitari adottati, gli infortuni denunciati, le malattie professionali

segnalate e la tipologia dei giudizi di idoneità.

Si ricorda che i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il d.m. del 9 luglio 2012. L'Inail, in proposito, ha predisposto un applicativo **web**, in base all'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (All. 3 B del **D. Lgs. 81/2008**) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

Attraverso l'uso nazionale dell'applicativo si mira a perseguire i seguenti obiettivi:

- adempimento all'obbligo dell'articolo 40 del Testo Unico sicurezza relativo alla comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria;
- dotazione di un unico strumento di lavoro su tutto il territorio per la raccolta e la trasmissione dei dati;
- standardizzazione delle modalità di compilazione dell'allegato 3B;
- gestione del flusso comunicativo tra i soggetti coinvolti: Medico Competente, ASL, Regione, INAIL.

Crediti formativi

L'iter formativo per i medici competenti



Con il D.M. 26 novembre 2015 il Ministro della Salute – tenendo conto delle difficoltà a vario titolo incontrate dagli iscritti nel completare l'iter formativo prescritto - ha prorogato al 30 giugno 2016 il termine, per i medici competenti, di conseguire i crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014 nella misura massima del cinquanta per cento.

La norma, in specie, arreca modifiche al decreto 4 marzo 2009, che aveva istituito l'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo che, nella fase di prima applicazione e ferme restando le conseguenze deri-

vanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro i termini prescritti, e' consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.

La proroga dei termini è stata opportunamente dettata dall'esigenza di permettere il recupero dei debiti pregressi a numerosissimi medici che, pur avendo svolto un numero consistente di crediti, non erano tuttavia riusciti a raggiungere la quota dei crediti ECM prevista dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08.

Tale articolo precisa infatti che, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina, ai sensi del **D.Lgs. 229/99** e s.m.i., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del **D. Lgs. 81/08**.

Conf@News

La newsletter
per gli Artigiani e le piccole
e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

**Confartigianato
imprese di Viterbo**

Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail:

newsletter@confartigianato.vt.it

Web:

www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile

Yuri Gori

Registro Stampa

del Tribunale di Viterbo

Nr. 6/11 del 18.04.2011

Tributario

Certificazione unica: indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico

Da quest'anno nella CU è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, alcune considerazioni in merito al nuovo obbligo.

Nel quadro "DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO" del modello Certificazione Unica 2016, come per gli anni precedenti, è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nell'anno di riferimento della CU - 2015 - sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle predette detrazioni soggettive. Ciò premesso, le istruzioni per la compilazione della CU/2016 quest'anno, riportano anche la richiesta dell'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico. Tale nuovo e non previsto adempimento è finalizzato alla corretta attribuzione tra i coniugi, degli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico, in funzione della precompilazione del modello 730/2016. Da più parti è stato richiesto quali possano essere gli aspetti sanzionatori

inerenti la mancata indicazione del citato dato. Al riguardo vale la pena evidenziare che il sostituto ha l'obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro i dati dei familiari fiscalmente a carico (art. 23, comma 2, lett. a) del D.P.R. 29/9/73 n. 600) mentre nessun obbligo è previsto in relazione al coniuge non fiscalmente a carico.

Pertanto si è dell'avviso che nessuna sanzione possa essere comminata ai sostituti che non indicheranno il citato dato nella CU. In tal senso depone anche il comunicato stampa del 15 gennaio 2016 dell'Agenzia delle Entrate in merito all'approvazione della CU in cui viene affermato che "Per permettere all'Agenzia di predisporre le informazioni del 730 in modo più accurato, i sostituti potranno inserire nella CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico." Quindi, se nonostante la richiesta effettuata dai datori di lavoro il dipendente non fornisce l'informazione citata, l'assenza della stessa non potrà determinare l'applicazione di sanzioni.

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ministero del Lavoro: redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la **redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili**, quali definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del TU in materia

di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l'ispettore verifichi precisamente se si tratta di una "mera" fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest'ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere). Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto

disciplinato dall'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l'ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l'analisi dei rischi interferenti nel POS o nel DUVRI.



Servizi

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, i vantaggi in Confartigianato



I Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 ha introdotto l'obbligo, per tutti i datori di lavoro, di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a terra. La messa a terra consiste in una serie di accorgimenti dell'impianto elettrico atti a offrire protezione contro i contatti indiretti, permettere l'intervento dell'interruttore differenziale in caso di guasto verso terra e proteggere persone e impianti da tensioni elettriche di qualsiasi origine. Le verifiche degli impianti previste dal **DPR 462/01** possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilita-

to dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

È soggetta all'obbligo di verifica qualsiasi attività privata o pubblica con dipendenti o soggetti ad essi equiparati secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e sono interessati sia impianti nuovi che vecchi.

La verifica è biennale per i locali medici, cantieri, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

La verifica è quinquennale per tutti gli altri casi.

Chi non effettua le verifiche previste dalla normativa è soggetto a sanzione e all'obbligo di effettuare la verifica.

In caso di incidente, oltre alla possibilità di mancato pagamento da parte dell'assicurazione, si incorre in sanzioni penali, come indicato anche negli articoli 87 comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 del D.Lgs 81/08.

La verifica non rappresenta solo un obbligo, ma consente anche di controllare lo stato degli impianti al fine di tutelare personale e beni aziendali.

Confartigianato imprese di Viterbo è in grado di assistere tutte le imprese interessate all'obbligo delle verifiche di messa a terra in tutte le fasi, anche grazie ad un accordo con un organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.

Confartigianato imprese di Viterbo garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con un valore aggiunto per le imprese, tra i quali l'assistenza tecnica continua in caso di contestazioni da parte degli organi di controllo e un aggiornamento costante sulle novità legislative.

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su



@ConfartVt

<http://issuu.com/confartigianato-viterbo>



**Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno
allo sviluppo del nostro paese.
Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi.**

Formazione

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di primo soccorso pediatrico

A seguito del successo riscontrato nella prima edizione e della continua richiesta di partecipazione, Confartigianato imprese di Viterbo ha organizzato una seconda edizione del corso di formazione di primo soccorso pediatrico.

Il percorso formativo si svolgerà in due moduli rispettivamente nelle giornate del 2 e 4 marzo prossimi dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso la sala corsi dell'Associazione.

Il corso mira a dare risposta all'esigenza di apprendere le tecniche di base del primo soccorso per gestire i problemi sanitari più comuni che si verificano durante l'età pediatrica e al supporto delle funzioni vitali per affrontare una situazione d'emergenza a un bambino o un lattante privo di respiro o di battito cardiaco in attesa dell'arrivo del Servizio Sanitario d'Emergenza.

Il corso teorico e pratico è aperto a tutti e consigliato a coloro che sono a contatto con bambini ed in particolar modo agli operatori di strutture infantili, ludico-ricreative e sportive, ai genitori, agli educatori scolastici, a baby-sitter, ai

nonni ed al personale delle mense.

Il percorso formativo si divide in una lezione teorica in cui saranno trattati argomenti specifici in riferimento alle manovre di disostruzione da corpo estraneo, la chiamata di emergenza ed il primo soccorso pediatrico (difficoltà respiratoria, febbre, convulsioni, disidratazione, vomito, diarrea, dolore addominale, reazioni allergiche, epistassi/sanguinamento dal naso, ferite, ustioni, trauma cranico, avvelenamento e intossicazione, sincope/svenimento, etc) ed in un modulo pratico con addestramento su manichini per istruire i partecipanti sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare, le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e medicazioni, bendaggi, fasciature, etc.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

In considerazione della rilevante richiesta, per informazioni e iscrizioni si invitano gli interessati a contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo ai seguenti recapiti telefonici 0761.337912-42.



Si allungano i tempi per la pensione

Dal 2016 quattro mesi in più

Si allontana il traguardo della pensione per molti lavoratori. Da questo anno occorrono infatti 4 mesi in più rispetto a quelli richiesti precedentemente.

Fino a dicembre potevano andare in pensione di vecchiaia i lavoratori e le sole dipendenti del comparto pubblico che avevano l'età di 66 anni e 3 mesi; 63 anni e 9 mesi era l'età richiesta per le dipendenti del settore privato; 64 e 9 mesi per le autonome.

Per le ultime due categorie interviene l'aumento dell'aspettativa di vita di 4

mesi. Stessa sorte a chi può beneficiare della pensione anticipata: dal 2016 passa dai 42 anni e 6 mesi di contributi fino ad oggi necessari per gli uomini, a 42 anni e 10 mesi; un anno in meno è richiesto per le donne.

Il Patronato INAPA di Confartigianato imprese di Viterbo rimane a disposizione per informazioni e chiarimento presso gli uffici di Via I. Garbini, 29/G o al Tel. 0761.337916.

Recandosi presso gli uffici del Patronato INAPA è possibile fare un check-up previdenziale gratuito.



*Hai bisogno di consulenza e assistenza
per ottenere l'Attestazione SOA
per gli appalti di lavori pubblici?*

**Confartigianato imprese di Viterbo
è il partner ideale per la Tua Impresa
con un servizio GRATUITO
e progettato su misura per Te**

I servizi di Confartigianato liberano la Tua vita

Confartigianato imprese di Viterbo - Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo
Qualità & Certificazione
Tel. 0761.337937 Fax 0761.337920
E-mail: info@confartigianato.vt.it

Ambiente

Gestione rifiuti, MUD entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile 2016 occorre inviare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) di cui alla legge 70/94, con riferimento ai rifiuti prodotti nell'anno 2015. Il MUD risulta articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti speciali
 - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
 - Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
 - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 - Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
 - Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento

dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
 - Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi
 - Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
 - soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
 - produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Invalidi civili e titolari di pensione sociale

Le dichiarazioni di responsabilità all'Inps entro febbraio

Gli invalidi civili, i titolari di indennità di accompagnamento, ed i titolari di assegno o pensione sociale, devono inviare annualmente all'Inps una dichiarazione di responsabilità.

Con questa dichiarazione il titolare dell'indennità attesta eventuali periodi di ricovero in strutture pubbliche con onere a carico della sanità pubblica.

Il titolare dell'assegno o della pensione sociale deve attestare la residenza in Italia. Il termine di presentazione è il 29 febbraio ma attenzione: se a quella data non verrà presentata la dichiarazione, l'Inps prima sospenderà, poi revocherà l'indennità corrisposta. Il contribuente interessato può rivolgersi al Patronato INAPA (Tel. 0761.337916) per beneficiare gratuitamente dell'assistenza alla compilazione e per l'invio della dichiarazione.



Confartigianato imprese di Viterbo è lieta di invitarLa al *seminario*:

Autotrasporto, luci ed ombre

Programma

- **Introduzione dei lavori** – *Stefano Signori* - Presidente Confartigianato imprese di Viterbo
- **Licenze Conto Proprio e Nuovo Albo Conto Terzi** – *Fabio Moschetti* - Funzionario DTT
- **Opportunità Autotrasporti: Un'occasione di sviluppo e distinzione** – *Nadia Ortolani* DG Strappini spa
- **Autotrasporto di cose in conto terzi e in conto proprio, Responsabilità e Sistema sanzionatorio**
- **Trasporto di Merci pericolose, Rifiuti e Animali vivi, Criticità e casi particolari**
- **Agganciamenti, destinazione d'uso, locazione senza conducente e sub trasporto**
- **Tempi di guida e tachigrafi alla luce del Reg. 165/2014**
- *Gian Luca Porroni* - VQA Polizia Stradale Viterbo
- **Dibattito**

Sede e data del seminario
Centro Congresso Hotel Salus
S.P. Tuscanese, 26/28 – 01100 – Viterbo
12 marzo 2016 – dalle ore 9.00

Informazioni
Tel. 0761.33791 - Fax 0761.337920
E-mail: info@confartigianato.vt.it

MODULO DI ADESIONE

Inviare info@confartigianato.vt.it o al fax 0761.337920 o confermare telefonicamente allo 0761.337910

Impresa..... P. IVA

Indirizzo..... Comune.....

Tel..... Cell.....

E-mail

Persona di riferimento

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Timbro e Firma



Orte, VT - Via Lazio - Loc. Caldare - Uscita casello A1 - Tel. 0761 40611 – Fax 0761 406149
Sede Amministrativa - Spello Tel. +39 0742 651372 - Fax +39 0742 651388
www.strappini.it - info@strappini.it

IVECO

Confartigianato imprese di Viterbo

01100 Viterbo - Via I. Garbini n° 29/g - Tel. 0761 33791 - Fax 0761 337920 - www.confartigianato.vt.it - info@confartigianato.vt.it